

ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Ammendanti

1. PREMESSA

1.1. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell'uso.

1.2. La sostanza organica viene determinata moltiplicando il contenuto in carbonio (C) per 2, titolo minimo dichiarabile 7,5% (C).

1.3. Negli ammendanti fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a».

1.4. Per gli ammendanti di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	Ammendanti
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

2. Ammendanti

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1	Letame	Deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche	C organico sul secco: 30% minimo Rapporto C/N: 50 massimo Umidità: 30% massimo	È obbligatorio indicare la natura delle deiezioni animali Esempio: letame bovino, equino, ovino, ecc.	Umidità C organico N totale Rapporto C/N	
2	Letame artificiale	Mescolanza di paglia e di concimi semplici azotati dopo fermentazione	C organico sul secco 35% Rapporto C/N: 50 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	È obbligatorio indicare il tipo di concime azotato usato	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: C organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
3	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce con esclusione di alghe e di altre piante marine	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 40% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale Rame totale sul secco: massimo 150 mg/kg Zinco totale sul secco: massimo 500 mg/kg Torba: massimo 20% sul tal quale		Umidità pH C organico sul secco Azoto organico sul secco Rame totale sul secco Zinco totale sul secco Contenuto in torba sul tal quale Salinità Deve essere dichiarata la granulometria.	E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,45% sulla sostanza secca. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,05% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,9% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,1% sulla sostanza secca. Materiali plastici ed inerti di diametro superiore a 10 mm devono essere assenti Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonelle: assenti in 25 g di campione tal quale, dopo la rivivificazione. - Enterobacteriaceae totali: massimo $1,0 \times 10^2$ unità formanti colonie per g. - Streptococchi fecali: massimo $1,0 \times 10^3$ (MPN \times g); - Nematodi: assenti in 50 g sul tal quale; - Trematodi: assenti in 50 g sul tal quale; - Cestodi: assenti in 50 g sul tal quale.

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
4	Ammendante compostato verde	Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 30% C umico e fulvico sul secco: minimo 2,5% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 50. Rame totale sul secco: massimo 150 mg/kg Zinco totale sul secco: massimo 500 mg/kg	---	Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Rame totale sul secco Zinco totale sul secco Salinità	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,45% sulla sostanza secca. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,05% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,9% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,1% sulla sostanza secca. Materiali plastici ed inerti di diametro superiore a 10 mm devono essere assenti. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonelle: assenti in 25 g di campione tal quale, dopo rivivificazione - Enterobacteriaceae totali: massimo $1,0 \times 10^3$ unità formanti colonie per g; - Streptococchi fecali: massimo $1,0 \times 10^3$ (MPN \times g); - Nematodi: assenti in 50 g sul tal quale; - Trematodi: assenti in 50 g sul tal quale; - Cestodi: assenti in 50 g sul tal quale.

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
5	Ammendante compostato misto	Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico minimo 25% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 25. Rame totale sul secco: massimo 150 mg/kg Zinco totale sul secco: massimo 500 mg/kg	—	Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Rame totale sul secco Zinco totale sul secco Salinità	Per "fanghi" di cui alla presente colonna e alla colonna n. 3 si intendono quelli definiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. I fanghi, tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (P/P) della miscela iniziale. È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,45% sulla sostanza secca. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,05% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,9% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,1% sulla sostanza secca. Materiali plastici ed inerti di diametro superiore a 10 mm devono essere assenti. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonelle: assenti in 25 g di campione tal quale, dopo la rivivificazione; - Enterobacteriaceae totali: massimo $1,0 \times 10^2$ Unità formanti colonie per g; - Streptococchi fecali: massimo $1,0 \times 10^3$ (MPN \times g); - Nematodi: assenti in 50 g sul tal quale; - Trematodi: assenti in 50 g sul tal quale; - Cestodi: assenti in 50 g sul tal quale.

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
6	Ammendante torboso composto	Prodotto ottenuto per miscela di torba con ammendante compostato verde e/o misto	C organico sul secco: minimo 30% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 50. Rame totale sul secco: massimo 150 mg/kg Zinco totale sul secco: massimo 500 mg/kg Torba: minimo 50%	---	C organico sul secco C umico e fulvico sul secco. Azoto organico sul secco C/N Rame totale sul secco Zinco totale sul secco Torba Salinità	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,45% sulla sostanza secca. Il tenore di materiale plastico, eventualmente presente, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,05% sulla sostanza secca. Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro fino a 3,33 mm non può superare lo 0,9% sulla sostanza secca Il tenore di altri materiali inerti, eventualmente presenti, del diametro maggiore di 3,33 mm e minore di 10 mm non può superare lo 0,1% sulla sostanza secca. Materiali plastici ed inerti di diametro superiore a 10 mm devono essere assenti. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonelle: assenti in 25 g di campione tal quale, dopo rivivificazione; - Enterobacteriaceae totali: massimo $1,0 \times 10^2$ Unità formanti colonie per g; - Streptococchi fecali: massimo $1,0 \times 10^3$ (MPN \times g) - Nematodi: assenti in 50 g sul tal quale; - Trematodi: assenti in 50 g sul tal quale; - Cestodi: assenti in 50 g sul tal quale.
7	Torba acida	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH inferiore a 5 (H ₂ O) C organico sul secco 40%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba sfagno", ecc.	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico di origine biologica Azoto organico Sostanza organica	È consentito dichiarare l'indice di salinità
8	Torba neutra	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH superiore a 5 (H ₂ O) C organico sul secco 20%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba sfagno", ecc.	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico di origine biologica Azoto organico Sostanza organica	È consentito dichiarare l'indice di salinità

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
9	Torba umificata	Prodotto appartenente alle categorie delle torbe acide, delle torbe neutre e degli ammendanti torbosi composti aventi un contenuto in sostanza organica estraibile non inferiore al 20% della sostanza organica totale	Sostanza organica sul secco: minimo 40% Sostanza organica umificata sulla sostanza organica estraibile: minimo 60% C organico sul secco 20% Tasso di umificazione 50%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente di peso. Esempio: torbe acide di sfagno, ecc.	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico di origine biologica Azoto organico Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)
10	Leonardite	Materiale fossile, normalmente costituente lo strato superficiale dei giacimenti di lignite	C organico sul secco 30% Tasso di umificazione 60%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico di origine biologica Azoto organico Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile pH	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
11	Estratti umici	Prodotti in sospensione o allo stato solido derivanti dall'estrazione di terreni, sostanze fossili, concimi e ammendanti organici, ottenuti nei processi naturali di umificazione	C organico sul secco 30% Tasso di umificazione 60%	È obbligatorio indicare i materiali di provenienza degli estratti umici. Esempio: estratti da torba, da leonardite, ecc. È obbligatorio indicare la composizione del mezzo estraente.	Sostanza organica sul tal quale In percentuale di peso sulla sostanza secca Sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica Azoto organico Rapporto C/N	La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone) Per accertare la provenienza degli estratti umici è ammesso l'uso di isoetetrofocalizzazione Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione
12	Vermicompost da letame	Prodotto ottenuto esclusivamente da letame suino, ovino, bovino ed equino, o loro miscele, per digestione da parte dei lombrichi e successiva maturazione	Azoto organico sul secco: minimo 1,5% C organico sul secco 20% Tasso di umificazione 10% Rapporto C/N: non superiore a 20 pH: non superiore a 8 Rame totale sul secco: non superiore a 600 mg/kg Zinco totale sul secco: non superiore a 2500 mg/kg	È obbligatorio indicare l'origine del o dei letami impiegati in ordine decrescente di peso	In percentuale di peso sulla sostanza secca: Azoto organico Azoto totale C organico di origine biologica Rapporto C/N Sostanza organica Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica estraibile pH Cu totale non superiore a 230 mg/kg Zn totale non superiore a 500 mg/kg	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)
13	Ammendante animale idrolizzato	Prodotto ottenuto da residui di macellazioni varie per idrolisi parziale a 130 °C	Sostanza organica sul secco: minimo 40% Azoto organico: minimo 1% Azoto organico solubile: minimo 0,25% Rapporto C/N: massimo 20	---	Sostanza organica sul secco Azoto organico Azoto organico solubile C organico di origine biologica Rapporto C/N	---

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
14	Umami solubili	Prodotti umici allo stato solido o fluido, ottenuti per estrazione da torbe o altre sostanze fossili, con particolari procedimenti atti ad ottenere i sali dagli acidi umici e fulvici solubili in acqua	<p><i>Prodotti solidi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - C organico solubile in acqua: minimo 19,5% Tasso di umificazione 90% - sodio totale (Na): massimo 0,5% - azoto organico: minimo 0,7% <p><i>Prodotti fluidi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - C organico solubile in acqua: minimo 2,8% Tasso di umificazione 90% - sodio totale (Na) sulla sostanza secca: massimo 0,5% - azoto organico sulla sostanza secca: minimo 0,7% 	È obbligatorio indicare i materiali di provenienza di "umami solubili da torba" ecc. È obbligatorio indicare la composizione del mezzo estraente	- C organico solubile in acqua - C organico umificato - Azoto organico Nei prodotti fluidi l'azoto organico deve essere dichiarato sulla sostanza secca	La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo sui supporti cromatografici (es. polivinilpirrolidone). Per accertare la provenienza degli umami solubili è ammesso l'uso di composizione isoelettrofocalizzazione. Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione.
15	Estratto unico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotto allo stato fluido ottenuto attraverso un trattamento di stabilizzazione catalitico ed enzimatico delle acque di vegetazione delle olive	C organico sul secco: 30% C unico sul secco: 10% Azoto totale sul secco: 5% Azoto organico sul secco: 1% pH compreso tra: 6,2 - 7,8 Parametri di elettrofocalizzazione adeguati	---	C organico sul secco C unico sul secco Tasso di umificazione sul secco Azoto totale sul secco Azoto organico sul secco pH	L'estratto unico derivante da acque di vegetazione si distingue dalle acque non trasformate (originarie) in quanto nella zona neutra dal gradiente di pH aumentano le bande che si ottengono con la tecnica della elettrofocalizzazione.
16	Lignite	Prodotto solido estratto da miniera a cielo aperto e macinato	C organico di origine biologica sul secco: 30% C umificato sul secco: 15% Grado di umificazione: 50%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	C organico di origine biologica C umificato Grado di umificazione	

ALLEGATO 3
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Correttivi

1. PREMESSA

- 1.1. Classificazione granulometrica: Per i correttivi calcio-solfo-magnesiaci è adottata la seguente classificazione granulometrica.
- 1.1.1. Prodotto polverulento: almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere una granulometria inferiore ad 1 millimetro
- 1.1.2. Prodotto tritato: almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore ai 5 millimetri.
- 1.1.3. Prodotto greggio: meno dell'80% con granulometria inferiore a 5 millimetri.
- 1.1.4. Prodotto granulato: prodotto polverulento, granulato artificialmente. La granulometria del prodotto dovrà essere dichiarata dal produttore (es: 80% minimo inferiore a x millimetri, 100% inferiore a y millimetri).
- 1.2. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell'uso.
- 1.3. Nei correttivi fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a».
- 1.4. Per i correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	Correttivi
Piombo totale	100
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

2. Correttivi

2.1. Correttivi calcici e magnesiaci

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1	Correttivo calcareo	Prodotto d'origine naturale contenente come componente essenziale carbonato di calcio	35% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
2	Marna	Roccia sedimentaria costituita essenzialmente da mescolanza di materiale calcareo ed argilloso	25% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
3	Correttivo calcareo-magnesiaco	Prodotto d'origine naturale contenente come componenti essenziali carbonato di calcio e di magnesio	35% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
4	Dolomite	Prodotto contenente calcio e magnesio come carbonato doppio	40% CaO + MgO 17% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
5	Calce agricola viva	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcaree e contenente come componente essenziale ossido di calcio	70% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
6	Calce agricola spenta	Prodotto ottenuto per idratazione della calce agricola viva	50% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
7	Calce viva magnesiacca	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcaree magnesiacche	70% CaO + MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
8	Calce spenta magnesiacca	Prodotto ottenuto per idratazione della calce viva magnesiacca	50% CaO + MgO 12% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
9	Ceneri di calce	Prodotto residuo della fabbricazione delle calci. Può contenere ossidi, idrossidi, carbonati di calcio e di magnesio e ceneri di carbone	40% CaO + MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica MgO totale (facoltativa)	---
10	Ceneri di calce magnesiaca	Prodotto residuo della fabbricazione delle calci in cui il titolo in ossido di magnesio è uguale o superiore all'8%	40% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
11	Calce di defecazione	Prodotto residuo della filtrazione di sughi zuccherini dopo la carbonatazione. Il carbonato di calcio è presente finemente suddiviso	CaO 20% Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
12	Gesso agricolo	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio con 2 molecole d'acqua	25% CaO 35% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	---
13	Anidride	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio anidro	30% CaO 45% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	---
14	Gesso cotto	Prodotto ottenuto dalla disidratazione totale o parziale del gesso	30% CaO 45% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	---
15	Solfato di calcio precipitato	Sottoprodotto di fabbricazioni industriali quali, ad esempio, la fabbricazione dell'acido fosforico	25% CaO 35% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	---
16	Sospensione di calcare	Prodotto ottenuto per sospensione di carbonato di calcio finemente suddiviso	20% CaO	---	CaO totale	---

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
17	Solfato di magnesio per uso agricolo	Prodotto a base di solfati di magnesio naturali come espomite e kieserite	15% MgO solubile 30% SO ₃ solubile	--	MgO solubile SO ₃ solubile	--
18	Ossido di magnesio	Prodotto polverulento ottenuto per calcinazione di rocce magnesiache e contenente come componente essenziale ossido di magnesio	30% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1	--	MgO totale	--
19	Soluzione di cloruro di calcio	Prodotto liquido ottenuto per dissoluzione di cloruro di calcio in acqua	12% CaO solubile in acqua	--	CaO solubile in acqua	--
20	Soluzioni miste di sali di calcio e magnesio	Prodotto liquido ottenuto per dissoluzione in acqua di composti solubili di Ca e Mg	Totale 10% CaO + MgO solubili in acqua, di cui: 4% CaO solubile in acqua 1% MgO solubile in acqua	--	CaO solubile in acqua MgO solubile in acqua	--
21	Gesso di defecazione	Prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e successiva precipitazione mediante acido solforico	CaO: 20% sul secco SO ₃ : 15% sul secco C organico: 10% sul secco N totale: 1% sul secco di cui almeno la metà in forma organica	È obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (esempio: tessuti animali)	CaO totale SO ₃ totale	È consentito dichiarare il C organico di origine biologica e la sua natura (proteica, lipidica, ecc.) nonché l'azoto totale
22	Carbonato di calcio di defecazione	Prodotto ottenuto per idrolisi di materiali biologici mediante calce e successiva precipitazione con anidride carbonica	CaO: 28% sul secco C organico: 15% sul secco N totale: 1% sul secco di cui almeno la metà in forma organica	È obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (esempio: tessuti animali)	CaO totale	È consentito dichiarare il C organico di origine biologica e la sua natura (proteica, lipidica ecc...) nonché l'azoto totale.

2.2. Correttivi diversi.

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1	Solfato ferroso per uso agricolo	Prodotto industriale, collaterale di altre lavorazioni	90% $\text{FeSO}_4 \times 7 \text{H}_2\text{O}$ Solubilità in acqua: circa 26 g/100 ml a 20 °C	---	$\text{FeSO}_4 \times 7 \text{H}_2\text{O}$ totale	---
2	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Prodotto a base di "Maëri" (residui calcarei di alghe marine) e di kieserite	30% CaO 8% MgO 12% SO_3 Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale SO_3 totale Classe granulometrica	---
3	Zolfo per uso agricolo	Prodotto contenente come componente principale zolfo elementare	50% S	---	S totale	---
4	Pirite per uso agricolo	Prodotto naturale polverulento uso principalmente da solfuro di ferro	70% FeS_2	---	Fe totale SO_3 totale	
5	Sospensione di zolfo in acqua	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di zolfo micronizzato	40% S	---	S totale	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso il titolo in peso/volume a 20 °C

ALLEGATO 4
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Substrati di coltivazione

1. Per i substrati di coltivazione di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	Substrati di coltivazione
Piombo totale	100
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

2. **Modello di tabella elencativi dei Substrati di coltivazione**

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare.	Note
1	2	3	4	5	6	7

ALLEGATO 5
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali

1. Per le matrici organiche di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	Matrici organiche
Piombo totale	100
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

2. Matrici organiche

N	Denominazione del tipo	Origine, componenti essenziali e trattamenti	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere garantito.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1	Torba acida	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH inferiore a 5 (H ₂ O) Sostanza organica sul secco: minimo 80%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari Esempio: "Torba sfagno", ecc.		La torba deve conferire un contenuto in C organico solubile in soda o pirofosfato 0,1 Molare uguale o superiore al valore di 2 detratto della percentuale di azoto organico riscontrata
2	Torba neutra	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH superiore a 5 (H ₂ O) Sostanza organica sul secco: minimo 40%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari Esempio: "Torba sfagno", ecc.		La torba neutra deve conferire un contenuto in C organico solubile in soda o pirofosfato 0,1 Molare uguale o superiore al valore di 2 detratto della percentuale di azoto organico riscontrata

N	Denominazione del tipo	Origine, componenti essenziali e trattamenti	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere garantito.	Note
1	2	3	4	5	6	7
3	Torba umificata	Prodotto appartenente alle categorie delle torbe acide, delle torbe neutre e degli ammendanti torbosi composti aventi un contenuto in sostanza organica estraibile non inferiore al 20% della sostanza organica totale	Sostanza organica sul secco: minimo 40% Sostanza organica umificata sulla sostanza organica estraibile: minimo 60%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente di peso. Esempio: torbe acide di sfagno, ecc.		Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone). La torba umificata deve conferire un contenuto in C organico solubile in soda o pirofosfato 0,1 Molare uguale o superiore al valore di 2 detratto della percentuale di azoto organico riscontrata
4	Lignite	Prodotto solido estratto da miniere a cielo aperto e macinato	C organico di origine biologica sul secco: 30% C umificato sul secco: 15% Grado di umificazione: 50%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	C organico di origine biologica C umificato Grado di umificazione	

ALLEGATO 6
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Prodotti ad azione specifica

1. Premessa

La miscela di prodotti ad azione specifica con altri fertilizzanti deve essere espressamente disciplinata e non può essere definita "prodotto ad azione specifica".

2. Prodotti ad azione sui fertilizzanti

2.1. Inibitori

È consentito aggiungere ai concimi minerali contenenti tutto o almeno il 40% dell'azoto totale sotto forma di azoto ammoniacale, ureico e cianamidico, gli inibitori di seguito elencati. Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

2.1.1. Inibitori della nitrificazione

	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile	
	Minimo	Massimo
3,4 - Dimetilpirazolo-fosfato	0,5	2
DCD	1,5	5

2.1.2. Inibitori dell'ureasi

	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile	
	Minimo	Massimo
NBPT*		

*: in esame presso "Fertilizer Committee, UE"

2.1.3. Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi

	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile	
	Minimo	Massimo
Prodotto costituito da DCD e idrochinone nel rapporto 3:1	1%	2%

2.2 Ricoprenti

2.2.1. Sostanze di ricopertura: Poligen W3 (polimero etilenacrilico).

3 Prodotti ad azione su suolo

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1	Resina sintetica insolubile a scambio ionico	Prodotto ottenuto per sintesi chimica a base di resina polistirolica reticolata con gruppi funzionali capaci di cedere ioni per doppio scambio	0,9% P2O5 totale 2% K2O totale 2% N nitrico e N ammoniacale	È obbligatorio indicare il rapporto tra resine anioniche e cationiche. È obbligatorio indicare il valore delle capacità di scambio cationico / (valore minimo 120 meq/100 g sulla sostanza secca)	P2O5 totale K2O totale N nitrico e ammoniacale microelementi presenti	---
2	Resine scambiatrici di elementi	Preparazione industriale per sintesi chimica di copolimeri reticolati con il successivo inserimento di funzioni per lo scambio di ioni.	Capacità di scambio totale CST (anionica + cationica) 150 cmol/kg di sostanza secca.	-	Capacità di scambio cationica CSC (cmol/kg) Capacità di scambio anionica CSA (cmol/kg)	Titoli facoltativi: - Elementi fertilizzanti - C organico estraiibile - C organico umificato È consentito dichiarare una forcella di valori (es. 0-2%)

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
3	Poliacrilammide anionica	Prodotto ad elevato peso molecolare ottenuto per copolimerizzazione di acrilammide e acrilato di sodio	90 % Poliacrilammide solubile in acqua	---	Poliacrilammide anionica Acrilammide libera	È obbligatorio dichiarare il tenore in acrilammide libera Il tenore in acrilammide libera non deve essere superiore allo 0,05 %
4	Poliacrilammide anionica in soluzione acquosa	Soluzione acquosa di polimero ad elevato peso molecolare ottenuto per copolimerizzazione di acrilammide e di acrilato di sodio	18 % Poliacrilammide anionica solubile in acqua	---	Poliacrilammide anionica Acrilammide libera	È obbligatorio dichiarare il tenore in acrilammide libera Il tenore in acrilammide libera non deve essere superiore allo 0,05 %
5	Amido plastificato complessato con poliestere	Granuli di amido plastificato e complessato, eventualmente additivati del 7-8% di nero fumo, convertiti in film ad una temperatura di circa 140°C.	Amido plastificato e complessato.	Il prodotto deve risultare biodegradabile almeno per il 90%.	Biodegradabilità.	
6	Inoculo di funghi micorrizici	Riproduzione in condizioni di sterilità di inoculi di funghi endomicorrizici su radici di sorgo, in substrato formato da ammendante organico e da batteri della rizosfera			Matrice organica, micorrize, batteri della rizosfera, trichoderma	Il prodotto non deve contenere organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni quali salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi

4 Prodotti ad azione su pianta

4.1 Biostimolanti

Le proprietà biostimolanti sono dichiarabili solo per i prodotti sottoelencati. Per tali prodotti è obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e modalità d'uso.

L'attività biostimolante non deve derivare dall'aggiunta di sostanze ad azione fitormonale al prodotto.

Salvo approvazione della Commissione tecnico consultiva di cui all'Art. 9, non è consentito dichiarare proprietà biostimolanti alle miscele dei prodotti di questa sezione con altri fertilizzanti.

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di un estratto proteico di erba medica a base di aminoacidi e peptidi	15% C organico 4,5% N organico 28% aminoacidi totali 3,5% aminoacidi liberi		C organico di origine biologica N organico Aminoacidi totali Aminoacidi liberi	Il rapporto: $(Alanina + Glicina)/(Prolina + acido glutammico)$ non deve discostarsi sensibilmente dall'unità. Il prodotto presenta proprietà biostimolanti
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Residui di epitelio animale provenienti da concerie e da macelli, idrolizzati con acidi minerali	4% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno 1% azoto organico solubile 15% C organico Rapporto C/N: non superiore a 6		Azoto organico Azoto organico solubile C organico Rapporto C/N	Peso molecolare medio degli idrolizzati proteici. Rapporto $glicina/(prolina+idrossiprolina)=1,1$ Grado di idrolisi sul secco > 330 Aminoacidi liberi > 10% Il prodotto presenta proprietà biostimolanti

ALLEGATO 7
(previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b)

Tolleranze

1. - Definizioni.

1.1. - Le tolleranze indicate nel presente Allegato per ciascun titolo dichiarato, corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell'analisi.

1.2. - Esse devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell'eventuale errore analitico e di campionamento; pertanto le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.

1.3. - Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati nel Regolamento (CE) 2003/2003 e negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tenuto conto dell'incertezza di misura.

1.4. - In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.

2 - Elenco Tolleranze Concimi CE:

Le tolleranze applicabili al titolo dichiarato di elementi nutritivi nei diversi tipi di concimi CE sono quelle previste nel Regolamento (CE) 2003/2003.

L'inserimento delle tolleranze di nuovi concimi CE come pure l'aggiornamento delle attuali è compito della Commissione CE secondo le procedure previste dagli Art.li 31 e 32 del Regolamento (CE) 2003/2003.

3. - Elenco Tolleranze Concimi nazionali:

Per quanto attiene all'inserimento delle tolleranze per nuovi prodotti o alla revisione ed aggiornamento delle attuali, si provvede con D.M. del MIPAF su proposta motivata della Commissione Tecnico Consultiva di cui all'Art. 9 del presente decreto.

3.1. - Concimi minerali nazionali.

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P2O5 - K2O - MgO - Cl - CaO - SO3

3.1. - Concimi semplici.			
3.1.1. - Concimi azotati (solidi e fluidi):			
Nitrato di calcio			0,4
Solfato ammonico			0,3
Sali misti azotati			0,5
Soluzioni ammoniacali			0,4
Sospensione di solfato ammonico			0,4
Ossammide			0,8
Urea calcionitrato			0,8
Soluzione di concimi azotati			0,6
Soluzione di tiosolfato di ammonio			0,4
3.1.2. - Concimi fosfatici:			
3.1.2.1. - Altri concimi fosfatici:			
Solubilità della P2O5 in (N.° del concime nell'Allegato 1- punto 1.3.):			
Acidi minerali 1, 5, 9, 10, 11			0,8
Acido formico 10			0,8
Citrato ammonico neutro 2, 3, 4, 4a [**], 6 [*]			0,8
Citrato ammonico alcalino (Petermann, Joule) 7, 8, 9			0,8
Acqua 2, 3, 5, 6			0,9
Acqua 4, 4a [**]			1,3
[*] Tolleranza per l'azoto: 0,3 [**] Tolleranza per il carbonio organico (C) unico di origine biologica: 1/10 del titolo dichiarato.			
3.1.2.2. - Concimi fosfatici fluidi:			
Acido fosforico			0,8
3.1.3. - Concimi potassici (solidi e fluidi) (241):			
Cloruro potassico:			
(fino al 55% compreso)			1,0
(oltre il 55%)			0,5
Sale potassico B.T.C			1,0
Sali misti di potassio o sfridi potassici			1,0
Soluzione di sali potassici B.T.C.			1,0
Soluzione di cloruro di potassio			1,0
Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	K2O	SO3	K2S2O3 Oppure alternativamente
			S2O3
Soluzione di tiosolfato di potassio	1,1		1,5

3.2. - Concimi composti (solidi e fluidi)	
Nitrato di potassio: N 1,1; K ₂ O 1,1; sommatoria 1,5	
3.2.1. - Elementi fertilizzanti:	
Azoto	1,1
Anidride fosforica	1,1
Ossido di potassio	1,1

3.2.2. - Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali.

3.2.3 - Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e della solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P₂O₅) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'Allegato 1 e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

3.3. - Concimi organici

	Valori assoluti in % di peso espressi in	
3.3. - Concimi organici.		
3.3.1. - Concimi organici azotati (solidi e fluidi):		
	N	C
Pennone	0,9	1,0
Cornunghia torrefatta	0,5	1,0
Cornunghia naturale	0,9	1,0
Pelli e crini	0,9	1,0
Pellicino integrato	0,9	1,0
Cuoiattoli	0,9	1,0
Cuoio torrefatto	0,5	1,0
Crisalidi	0,9	1,0
Sangue a secco	0,5	1,0
Farina di carne	0,5	1,0
Panelli	0,5	1,0
Borlanda [*]	0,5	1,0
Borlanda vitivinicola	0,5	1,0
Cascami di lana	0,5	1,0
Epitelio animale idrolizzato	0,3	1,0
Borlanda fluida [**]	0,3	1,0
Borlanda vitivinicola fluida	0,3	1,0
Carniccio fluido in sospensione [***]	0,3	1,0
Letame essiccato [****]	0,3	1,0
Sangue fluido	0,3	1,0
Cuoio e pelli idrolizzati	0,5	1,0
Epitelio animale idrolizzato fluido [***]	0,3	1,0
Concime organico azotato di origine vegetale e animale [****]	0,3	1,0
Estratto di alghe in forma solida*****	0,1	1,0
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	0,1	1,0
[*] Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,5		
[**] Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,3		
[***] Tolleranza per l'azoto organico solubile: 0,2		
[****] Tasso di umificazione: 25% del dichiarato		
[*****] Tolleranza per l'ossido di potassio: 1,1. Tolleranza per le Betaine: 0,02. Tolleranza per il Mannitolo: 1		

3.3.2. - Concimi organici NP:	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	P2O5	C
Guano	0,5	0,5	1,0
Farina di pesce	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa degelatinata	0,5	0,5	1,0
Ruffetto d'ossa	0,5	0,5	1,0
Concime d'ossa	0,5	0,5	1,0
Pollina essiccata	0,5	0,5	1,0
Residui di macellazione idrolizzati [***]	0,5	0,3	1,0
Letame suino essiccato [****]	0,3	0,3	1,0
Concime organico NP di origine animale e vegetale [***] [****]	0,3	0,2	1,0
Biomasse da miceli	0,5	0,2	1,0

[***] Tolleranza per l'azoto organico solubile: 0,2
 [****] Tasso di umificazione: 25% del dichiarato

3.4. - Concimi organo minerali.

3.4. - Concimi organo-minerali (solidi e fluidi)	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
	N	P2O5	K2O	C (solidi)	C (fluidi)	C (umico+fulvico)	
3.4.1. - Concimi organo-minerali azotati	1,1	-	-	1,0	0,5	0,3	10,0
3.4.2. - Concimi organo-minerali NP	1,1	1,1	-	1,0	0,5	0,3	10,0
3.4.3. - Concimi organo-minerali NK	1,1	-	1,1	1,0	0,5	0,3	10,0
3.4.4. - Concimi organo-minerali NPK	1,1	1,1	1,1	1,0	0,5	0,3	10,0

3.4.5. - Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali:

Concimi organo-minerali azotati..... 1,5
 Concimi organo-minerali NP e NK..... 1,9
 Concimi organo-minerali NPK..... 2,5

3.5. - Per quanto concerne i titoli dichiarati per le varie forme azotate e per le varie solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono ad 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P₂O₅) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'Allegato 1 e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

3.6. - Nei concimi liquidi in soluzione previsti nell'Allegato 1 è tollerato un residuo insolubile, determinabile per filtrazione o centrifugazione della soluzione resa omogenea e portata a 20°C, non superiore all'1% P/V.

3.7. - Concimi a base o contenenti elementi secondari e/o microelementi.

Per i concimi di cui ai punti 7 ed 8 dell'Allegato 1, valgono le tolleranze previste per gli analoghi prodotti elencati nel Regolamento (CE) 2003/2003.

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in CaO, MgO, Na ₂ O, SO ₃ , S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl
3.7. - Altri elementi (secondari e microelementi) in tutti i tipi di concimi:	
ossido di calcio ossido di magnesio ossido di sodio anidride solforica	Un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,9% in valore assoluto.
zolfo	Un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,36% in valore assoluto
cloro	0,2
boro cobalto rame ferro manganese molibdeno zinco	- per i titoli superiori al 2%: 0,4% in valore assoluto; - per i titoli inferiori o uguali al 2%: un quinto del valore dichiarato

4. - Elenco Tolleranze Ammendanti.

4.1. - Ammendanti organici naturali

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:				Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di:		
	N	N solubile	C	Sostanza organica	Sostanza organica estraibile	Sostanza organica umificata	Tasso di umificazione
Per gli ammendanti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9	-	-	3,0	5,0	-	-	-
Per gli ammendanti di cui ai numeri 10 e 11	-	-	3,0	5,0	25	25	-
Estratti umici	-	-	3,0	5,0	-	25	-
Vermicompost da letame	0,3	-	3,0	5,0	25	25	-
Ammendante animale idrolizzato	0,3	0,1	3,0	5,0	-	-	-
Umati solubili:							
Solidi	0,2	-	2,0	-	-	-	-
Fluidi	0,2	-	2,0	-	-	-	-
Estratto umico derivante dalle acque di vegetazione delle olive	0,3	-	3,0	-	-	-	25
Lignite	-	-	3,0	-	-	6,0	-

5. - Correttivi

5.1. - Correttivi calcici e magnesici

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						
	CaO	MgO	SO ₃	CaCO ₃	C org	N	N org
Per i correttivi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 20	0,7	0,7	-	-	-	-	-
Per il correttivo n. 11	-	-	-	1,5	-	-	-
Per i correttivi numeri 12, 13, 14, 15	0,7	-	0,5	-	-	-	-
Per i correttivi numeri 16 e 19	0,7	-	-	-	-	-	-
Per il correttivo n. 17	-	0,7	0,5	-	-	-	-
Per il correttivo n. 18	-	0,7	-	-	-	-	-
Per il correttivo n. 21	0,7	-	0,5	-	3%	0,3	0,2
Per il correttivo n. 22	0,7	-	-	-	3%	0,3	0,2

5.2. - Correttivi diversi

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:														Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
	CaO	MgO	SO ₃	FeSO ₄ 7H ₂ O	S	N	P	K ₂ O	Capacità di scambio	C organico di origine biologica	N organico	Amminoacidi liberi	Amminoacidi liberi	Poliacrilammide anionica	
Per il correttivo n. 1	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Per il correttivo n. 2	0,7	0,7	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Per i correttivi numeri 3, 4 e 5	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6. - Matrici organiche consentite per la produzione di concimi organo-minerali.

-
-
-

7. - Substrati di coltura.

-
-
-

8. - Prodotti ad azione specifica:

prodotti ad azione sui fertilizzanti:

prodotti ad azione su suolo:

		Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:													Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
		CaO	MgO	SO ₃	FeSO ₄ 7H ₂ O	S	N	P	K ₂ O	Capacità di scambio	C organico di origine biologica	N organico	Ammino-acidi liberi	Ammino-acidi liberi	Poliacrilammide anionica
Per il prodotto n. 1	n.	-	-	-	-	-	0,5	0,4	0,5	10 meq					-
Per il prodotto n. 2[1]	n.									30 cmol[2]					
Per i prodotti n. 3 e 4	n.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					15

[1] Non sono ammesse tolleranze sui valori della colonna 7, dichiarati in via facoltativa, in quanto espressi da una forcina indicante un minimo ed un massimo.

[2] Tolleranza relativa alla somma delle capacità di scambio anionico e cationico.

prodotti ad azione su pianta

		Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:													Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
		CaO	MgO	SO ₃	FeSO ₄ 7H ₂ O	S	N	P	K ₂ O	Capacità di scambio	C organico di origine biologica	N organico	Ammino-acidi liberi	Ammino-acidi liberi	Poliacrilammide anionica
Per il prodotto n. 1	n.				-	-	-	-	-	-	3	0,3	1,5	3	-

ALLEGATO 8
(previsto dall'articolo 10, comma 1)**Etichettatura ed immissione sul mercato**Parte I: etichettatura

1) Premessa

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme appresso indicate. I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi.

La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Nel caso di prodotti imballati, l'imballaggio dev'essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irrimediabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.

Il termine "Fertilizzante" non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento per indicare i prodotti disciplinati dalla presente legge.

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti almeno in lingua italiana.

L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve avvenire con le seguenti modalità:

- Azoto come N;
- Fosforo come P₂O₅;
- Potassio come K₂O;
- Calcio come CaO;
- Magnesio come MgO;
- Sodio come Na₂O;
- Zolfo come SO₃;
- Boro, Cobalto, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco con il simbolo chimico degli elementi stessi;
- Carbonio organico di origine biologica come C;
- Sostanza organica espressa come C (Fattore di trasformazione: 0,58*1/2,0);
- Cloro (o Cloruri) come Cl.

L'indicazione di altre caratteristiche previste per i diversi tipi di fertilizzante deve essere riportata in conformità alle prescrizioni indicate nella descrizione del tipo in questione. Sulle etichette e/o sui documenti di accompagnamento dovranno pertanto comparire solamente le indicazioni obbligatorie e facoltative previste ai paragrafi seguenti. In ogni caso non vi può essere contraddizione o contrasto fra di loro. Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie.

Le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d'uso non devono contraddire od alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative di cui sopra.

Per tutti i prodotti fertilizzanti dovranno essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie:

- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del fabbricante avente sede all'interno della comunità europea.
- il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata accanto la tara. Per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C. I prodotti fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune informazioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso.
- In casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba).

2) Concimi CE

Valgono le indicazioni riportate nel Regolamento (CE) 2003/2003.1

3) Concimi nazionali (Allegato 1)

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti in lingua italiana, ed in modo chiaro ed intelligibile.

I titoli minimi che caratterizzano ciascun tipo di concime sono riportati nell'Allegato 1.

Essi definiscono l'appartenenza del concime al tipo indicato. Tali titoli minimi possono essere modificati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali su proposta e parere motivato della Commissione tecnico-consultiva di cui all'Art. 9.

Ai concimi minerali semplici e composti, ai concimi organici ed organo-minerali ed ai concimi a base di microelementi è consentita la dichiarazione di uno o più elementi nutritivi secondari purché presenti almeno con i seguenti contenuti minimi percentuali sul prodotto tal quale:

- Calcio totale espresso come CaO: 8% oppure
- Calcio esclusivamente solubile in acqua come CaO: 2%
- Magnesio totale espresso come MgO: 2%
- Sodio totale espresso come Na₂O: 3%
- Zolfo totale espresso come SO₃: 5 Nel caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l'indicazione di "Zolfo elemento (S)" ed il titolo minimo è fissato nel 2 %

Ai concimi minerali semplici e composti, ai concimi organici ed organo-minerali ed ai concimi a base di elementi secondari è consentita la dichiarazione di uno o più microelementi (aggiunti o presenti naturalmente) purché presenti almeno con i contenuti percentuali sul prodotto tal quale indicati nella tabella seguente:

Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi			
	Per colture di pieno campo e pascoli	Per colture ortive	Per nebulizzazione sulle piante
Boro (B)	0,01	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	-	0,002
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

Qualora in qualsiasi tipo di concime, i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata, deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla (punto 1.13, Allegato 1) oppure il nome dell'agente complessante.

3.1) Indicazioni obbligatorie per l'identificazione:

3.1.1. - L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA) in lettere maiuscole.

3.1.2. - La denominazione del tipo di concime, conformemente all'Allegato 1, aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato della suddetta denominazione - senza riprendere la parola "concime" ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo - e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione "a basso titolo" quando prevista.

3.1.3. - I titoli per ciascun elemento fertilizzante ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti nell'Allegato 1.

3.1.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi per i quali il numero di cifre decimali può corrispondere per ciascun "microelemento" a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2. della premessa all'Allegato 1 e al capitolo 8.2 dello stesso allegato.

3.1.3.2. - I titoli in elementi fertilizzanti debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P₂O₅), ossido di potassio (K₂O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na₂O), anidride solforica (SO₃) o zolfo elementare (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).

3.1.3.3. - L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C), e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale.

3.1.3.4. - Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7 dell'Allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 2 si può dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato ed i titoli di elementi secondari dichiarabili siano almeno uguali a quelli più sopra riportati.

Il titolo degli elementi nutritivi secondari si indica fra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali.

Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime, in numeri interi ovvero all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato d'analisi, con una cifra decimale;
- quando un elemento è totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;
- il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

3.1.3.5. - Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 1 per i quali si può dichiarare il tenore di uno o più microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) perché soddisfacenti ai minimi della tabella precedente, la denominazione

del tipo è completata con l'indicazione "con microelementi" o dalla preposizione "con" seguita dai nomi dei microelementi presenti e dai loro simboli chimici elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli.

Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime. Se è contenuto unicamente un microelemento il titolo dichiarato di microelemento è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza con una cifra decimale.

- il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale;

- soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento è completamente solubile in acqua

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

3.1.3.6. - Le forme e la solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'Allegato 1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

3.1.4. - I concimi a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: "Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate".

Il fabbricante, sotto la propria responsabilità, deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

3.1.4.1 I concimi a base di microelementi devono essere commercializzati imballati.

3.1.4.2 I concimi contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilità del fabbricante, le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

3.1.5. - Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'Allegato 1.

4) Ammendanti (Allegato 2)

4.1) Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:

4.1.1. - L'indicazione "AMMENDANTE" in lettere maiuscole.

4.1.2. - La denominazione del tipo, conformemente all'Allegato 2, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto Allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

4.1.3. - I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'Allegato 2.

4.1.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per gli ammendanti deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'Allegato 2.

4.1.3.2. - Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'Allegato 3 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

4.1.3.3. - L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], carbonio organico da torba [C], ecc).

4.1.4. - Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'Allegato 2.

5) Correttivi (Allegato 3)

5.1) Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:

5.1.1. - L'indicazione "CORRETTIVO" in lettere maiuscole.

5.1.2. - La denominazione del tipo, conformemente all'Allegato 3, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto Allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

5.1.3. - I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'Allegato 3.

5.1.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per i correttivi deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'Allegato 3.

5.1.3.2. - Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'Allegato 3 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

5.1.3.3. - L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], ecc).

5.1.4. - Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell' Allegato 3.

6) Prodotti ad azione specifica (Allegato 6)

6.1) Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:

6.1.1. - L'indicazione "PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA" in lettere maiuscole.

6.1.2. - La denominazione del tipo, conformemente all'Allegato 6, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto Allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

6.1.3. - I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'Allegato 6.

6.1.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per i prodotti ad azione specifica deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'Allegato 6.

6.1.3.2. - Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'Allegato 6 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

6.1.3.3. - L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], ecc).

6.1.4. - Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'Allegato 6.

7) Prodotti consentiti in agricoltura biologica (Allegato 13)

7.1) Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:

7.1.1. - L'indicazione "CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA" sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna (iii) della Tabella 1, di cui all'Allegato 13.

7.2.1. - L'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

8) Norme per l'etichettatura

8.1. - Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti le indicazioni di cui ai punti da 2 a 6, devono essere bene in vista.

Le etichette devono essere fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio.

Se il sistema di chiusura è costituito da un sigillo o da un piombo, su di esso deve figurare il nome od il contrassegno specifico del fabbricante di cui al punto 1.

8.2. - Le indicazioni di cui ai punti da 2 a 6 devono essere indelebili e chiaramente leggibili.

Parte II: immissione sul mercato dei concimi CE

1. E' consentita l'immissione sul mercato di un «concime CE» che riporti etichettati gli elementi nutritivi principali e secondari in forma di elemento e di ossido. In questo caso si adottano i parametri di conversione di cui all'articolo 6 punti 1 e 2 del Regolamento CE 2003/2003.

ALLEGATO 9
(previsto dall'articolo 7, comma 2)

Disposizioni relative al nitrato ammonico

Prova di detonabilità

Fatte salve le misure di cui all'articolo 26 del Reg. CE 2003/2003, il fabbricante garantisce che ogni tipo di fertilizzante CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 (metodo 1, punto 3) e 4 dell'allegato III del suddetto regolamento. Tale prova deve essere effettuata da uno dei laboratori approvati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 30 o al paragrafo 1 dell'articolo 33 del Reg. CE 2003/2003.

La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme riguardanti in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.

I fabbricanti presentano i risultati della prova all'autorità competente dello Stato membro interessato almeno cinque giorni prima dell'immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell'arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova.

DISPOSIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONCIMI A BASE DI NITRATO AMMONICO AD ELEVATO TITOLO D'AZOTO

1. Caratteristiche e limiti dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

1.1. Porosità (ritenzione d'olio)

La ritenzione d'olio del concime, che deve essere stato in precedenza sottoposto a due cicli termici di temperatura compresa tra i 25 ed i 50 °C che risultino conformi alle disposizioni della parte 2 della sezione 3 del presente allegato, non deve superare il 4 % in massa.

1.2. Materiale combustibile

La percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio non deve superare lo 0,2 % nei concimi con un titolo d'azoto pari ad almeno il 31,5 % in massa e non deve superare lo 0,4 % nei concimi il cui titolo d'azoto in massa è pari ad almeno il 28 %, ma inferiore al 31,5 %.

1.3. pH

Una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

1.4. Analisi granulometrica

Non più del 5 % in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3 % in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

1.5. Cloro

Il titolo massimo di cloro del concime deve corrispondere allo 0,02 % in massa.

1.6. Metalli pesanti

Va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti, e le eventuali tracce di tali metalli derivanti dal processo di produzione non devono superare i limiti stabiliti dal comitato. Il contenuto di rame non dovrà risultare superiore a 10 mg/kg. Non sono stabiliti limiti specifici per altri metalli pesanti.

2. Descrizione della prova di detonabilità relativa ai concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

La prova va effettuata su un campione rappresentativo di concime. Prima di eseguire la prova di detonabilità l'intera massa del campione va sottoposta a cinque cicli termici in conformità di quanto disposto nella parte 3 della sezione 3 del presente allegato. Il concime va sottoposto alla prova di detonabilità in tubo orizzontale d'acciaio nelle seguenti condizioni:

- tubo d'acciaio senza saldature,
- lunghezza del tubo: almeno 1 000 mm,
- diametro esterno: almeno 114 mm,
- spessore della parete: almeno 5 mm,
- detonatore: tipo e massa del detonatore scelto devono essere tali da massimizzare la pressione di detonazione applicata al campione allo scopo di determinarne la propensione a trasmettere la detonazione stessa,
- temperatura di prova: 15-25 °C,
- cilindri di piombo di controllo per rilevare la detonazione, aventi un diametro di 50 mm ed un'altezza di 100 mm.
- sistemati ad intervalli di 150 mm, che sostengano il tubo orizzontalmente. Vanno eseguite due prove. La prova si considera decisiva se in entrambe le prove lo schiacciamento subito da uno o più dei cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al 5 %.

3. Per i metodi di controllo della conformità ai valori indicati negli allegati III-1 e III-2 del Reg. CE 2003/2003 e la determinazione della detonabilità si applicano le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 dell'Allegato III del Reg. CE 2003/2003.